

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 718

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2001

—————

Norme per la tutela dei consumatori riguardo ad alimenti che
contengono sostanze modificate geneticamente

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È di attualità il tema della modifica genetica di sostanze destinate al consumo alimentare.

Ne è un esempio eclatante quello di una varietà di granturco modificata geneticamente per renderlo resistente ai parassiti che ogni anno arrecano danni al raccolto statunitense.

I genetisti hanno manipolato il granturco introducendovi un gene che induce la pianta a produrre una proteina tossica per le larve del parassita. Questo ha di certo permesso l'incremento del raccolto del granturco così trattato ma, come denunciato dall'eminente biochimico e scienziato Erwin Chargaff, ciò potrebbe comportare un serio rischio di resistenza ai medicinali antibiotici da parte di animali o uomini che ne facessero uso alimentare.

Risulta che parte del granturco prodotto negli Stati Uniti viene già trattato genetica-

mente ed immesso sul mercato internazionale e, di conseguenza, anche in Europa e nel nostro paese.

Esempi di utilizzo di sostanze modificate geneticamente per la produzione di prodotti ad uso alimentare esistono anche in Italia; infatti un tipo di soia manipolata geneticamente viene da tempo utilizzata da una nota casa produttrice di alimenti, fatto che ha scatenato anche la protesta tempo addietro dell'associazione *Greenpeace* presso lo stabilimento milanese sito in via Richard, 5.

Onorevoli senatori, abbiamo il dovere di mettere i nostri concittadini nelle condizioni di poter salvaguardare la propria salute e comunque di poter decidere liberamente se consumare o meno prodotti alimentari che contengano sostanze manipolate geneticamente e che possono provocare effetti dannosi sull'organismo animale ed umano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È obbligatorio indicare sulle confezioni di prodotti alimentari che contengano anche sostanze modificate geneticamente la presenza di dette sostanze.

2. Qualora l'indicazione di cui al comma 1 non venisse riportata sulle confezioni dei prodotti alimentari, si applica la sanzione di 516,45 euro per ogni confezione in distribuzione commerciale.

